

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2300)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1975

### Istituzione delle Università in Abruzzo

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione delle nuove sedi universitarie in Abruzzo trova la sua giustificazione normativa nell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che ha disposto la presentazione da parte del Governo, entro un anno, di uno o più disegni di legge istitutivi di nuove sedi e facoltà universitarie.

A questa norma s'intende dare ora attuazione con il presente disegno di legge.

Il provvedimento con cui si istituiscono le Università statali dell'Aquila e di Chieti « Gabriele D'Annunzio », tiene conto di quanto manifestato dai competenti organi regionali

ai quali, ai sensi dell'articolo 10 su citato, è stato chiesto il parere sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale. Tiene conto, altresì, di quanto manifestato dal CIPE nella seduta del 12 maggio 1975.

Riguardo alle specifiche ragioni che hanno consigliato l'istituzione delle predette università occorre ricordare anche che, per venire incontro alle esigenze delle popolazioni abruzzesi, già nella V legislatura era stato presentato un provvedimento governativo in argomento (atto 1968/Senato), decaduto per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Il presente disegno di legge all'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Università degli studi dell'Aquila con sede all'Aquila e di Chieti « G. D'Annunzio », con sede in Chieti a decorrere dall'anno accademico 1975-76. A decorrere dallo stesso anno sono soppressi la libera università degli studi dell'Aquila istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e la libera Università degli studi « G. D'Annunzio » istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007.

L'articolo 2 stabilisce che l'Università dell'Aquila comprende le Facoltà di architettura, di ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali.

L'Università statale degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti comprende le Facoltà di lettere e filosofia, magistero, economia e commercio, lingue e letterature straniere, medicina e chirurgia, giurisprudenza con annessa scuola di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale, scienze politiche con la annessa scuola di perfezionamento di diritto europeo, scienze statistiche demografiche ed attuariali. Le Facoltà dell'Università di Chieti possono funzionare anche in sedi diverse da quelle dell'Ateneo. Qualora nella sede diversa funzioni più di una facoltà può essere nominato un pro-rettore.

L'articolo 3 prevede che nelle suddette Università fino all'insediamento dei relativi Consigli di amministrazione, le attribuzioni ad essi demandate sono esercitate da un Commissario governativo, da nominare rispettivamente nella persona dei Rettori della libera Università degli studi dell'Aquila e della libera Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

L'articolo 4 stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge i Commissari governativi predisporranno gli Statuti delle Università. Il Commissario, altresì, provvederà agli atti per la costituzione del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 5 nel caso che non sia possibile procedere alla immediata costituzione dei Consigli di facoltà prevede la nomina dei Comitanti ordinatori. Tali Comitanti provvede-

ranno ad avviare l'attività didattica, e cesseranno allorquando, attraverso la successiva aggregazione dei professori di ruolo, che verranno a far parte delle Facoltà a seguito di concorso o per trasferimento, sarà possibile costituire i Consigli di facoltà. È prevista inoltre una modifica nella composizione di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 442, nel senso che vengono introdotti nella detta composizione i rappresentanti dei professori incaricati e degli assistenti. I presidenti dei Comitanti ordinatori eserciteranno, fino alla regolare costituzione degli organi, i poteri dei presidi delle facoltà.

L'articolo 6 stabilisce nella prima applicazione gli organici dei professori, degli assistenti e del personale non insegnante delle due Università.

Alle Università dell'Aquila e di Chieti è inoltre consentita rispettivamente la stipulazione di n. 45 e 75 contratti che vengono così ad aggiungersi al numero globale previsto dall'articolo 5 dei provvedimenti urgenti (decreto-legge n. 580).

È sembrato opportuno riservare i detti contratti alle medesime categorie menzionate nel secondo comma del citato articolo 5, con la precisazione che è sufficiente che il requisito del servizio sia posseduto al momento dell'entrata in vigore della legge. Ciò al fine di consentire una più ampia partecipazione di aspiranti. I posti di professore sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge n. 580. Si provvede invece, ad incrementare, con il presente provvedimento, il ruolo degli assistenti.

Anche per i posti relativi al personale non insegnante si provvede con quelli portati in aumento dai provvedimenti urgenti, tranne che per il personale ausiliario. Per il funzionamento delle opere universitarie, in assenza di ruoli organici delle opere medesime, si provvederà mediante utilizzazione del personale non insegnante delle segreterie universitarie.

L'articolo 7 detta norme in materia di inquadramento dei professori ed assistenti di ruolo.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A detto personale viene riconosciuta tutta l'anzianità a tutti gli effetti giuridici ed economici. I professori incaricati conservano o possono chiedere, al momento della maturazione del triennio previsto dalla legge, la stabilizzazione dell'incarico.

L'articolo 8 reca disposizioni concernenti l'inquadramento del personale non insegnante di ruolo. Al predetto personale è riconosciuta a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità maturata.

L'articolo 9 disciplina la classificazione ed il collocamento nelle categorie di impiego statale non di ruolo del personale non di ruolo non insegnante assunto in data non posteriore al 30 giugno 1975 in servizio presso le due Università libere alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 10 detta norme in materia di trattamento pensionistico e previdenziale in favore del personale di ruolo.

L'articolo 11 concerne il riconoscimento degli studi compiuti e degli esami sostenuti dagli studenti iscritti al corso di laurea in statistica funzionante a Chieti, ai fini del proseguimento degli studi e del conseguimento della laurea. Coloro che abbiano già sostenuto l'esame di laurea sono tenuti a ripeterlo discutendo anche due argomenti, che saranno oggetto di trattazione scritta, relativi a due insegnamenti compresi nel corso di laurea.

L'articolo 12 è relativo alla disciplina dei rapporti patrimoniali conseguenti alla isti-

tuzione delle nuove Università. Restano fermi gli obblighi assunti dai comuni e dalle province dell'Aquila e Chieti e dagli enti consorziati. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge i Commissari governativi provvederanno alla redazione dell'inventario.

L'articolo 13 prevede per le due Università la possibilità di stipulare convenzioni con enti e privati, rinnovabili, di durata ventennale.

L'articolo 14 costituisce norma di rinvio alla legislazione vigente in materia di ordinamento universitario.

L'articolo 15 prevede lo stanziamento di 300 milioni per ciascuna Università al fine di consentire l'istituzione di biblioteche e laboratori e relative attrezzature e dotazioni, indicando i mezzi di copertura della spesa.

L'articolo 16 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla applicazione della legge, valutati in lire 1.732.438.000 annue, per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 2.800 milioni annue per il funzionamento di ciascuna Università. Detto onere, è bene sottolinearlo, deve essere considerato aggiuntivo agli oneri che faranno capo agli ordinari stanziamenti di bilancio. Ad esempio, per il personale docente, la spesa che dovrà far carico al bilancio, in conseguenza del prelievo dei relativi posti dalle istituzioni già effettuate dai provvedimenti urgenti è valutata in lire 2.264.262.000. Parimenti, per il personale non insegnante l'onere è valutato sempre a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio in lire 767.387.000.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A decorrere dall'anno accademico 1975-76 sono istituite le seguenti Università statali:

- a) Università degli studi dell'Aquila;
- b) Università degli studi di Chieti « Gabriele D'Annunzio » con sede in Chieti.

Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

A decorrere dall'anno accademico 1975-76 la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e la libera Università degli studi « G. D'Annunzio », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, sono soppresse.

**Art. 2.**

L'Università statale degli studi dell'Aquila è costituita dalle Facoltà di architettura; di ingegneria; di scienze matematiche, fisiche e naturali.

L'Università statale degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti è costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia; di magistero, di economia e commercio; di lingue e letterature straniere; di medicina e chirurgia; di giurisprudenza con annessa scuola di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale; di scienze politiche con la annessa scuola di perfezionamento in diritto europeo; di scienze statistiche demografiche e attuariali.

Le Facoltà indicate nel comma precedente possono funzionare anche in sede diversa da quella dell'Ateneo. Qualora nella sede diversa funzioni più di una Facoltà, può essere nominato un pro-rettore.

## Art. 3.

Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di amministrazione delle due Università statali di cui al precedente articolo 1, l'amministrazione provvisoria di ciascuna di esse è affidata rispettivamente ai rettori della libera Università degli studi dell'Aquila e della libera Università « G. D'Annunzio » in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che assumono, pertanto, la veste di commissario governativo.

Tale nomina non potrà avere in ogni caso durata superiore ad un anno accademico.

## Art. 4.

Il commissario governativo presenterà al Ministro della pubblica istruzione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Università.

Lo statuto di ciascuna Università sarà predisposto dal commissario governativo, sentiti i consigli di facoltà o, in mancanza, i comitati ordinatori di cui al successivo articolo 5. Esso sarà approvato a norma di legge ed andrà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Al commissario è affidato altresì l'incarico di provvedere agli atti occorrenti alla costituzione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, integrato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Del Consiglio di amministrazione di ciascuna Università farà parte un rappresentante del rispettivo consorzio universitario.

## Art. 5.

Nel caso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso ciascuna facoltà appartenente ad una delle due Università risultino assegnati meno di tre professori di ruolo, sarà nominato un comitato ordinatore cui spettano le attribuzioni che le vigenti

disposizioni di legge e di regolamento demando ai consigli di facoltà.

Il comitato è composto e nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, numero 442.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà, con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti secondo le norme vigenti i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni.

#### Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge alle Università statali degli studi dell'Aquila e di Chieti sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà secondo l'allegata tabella A e il personale non insegnante di ruolo di cui all'allegata tabella B. Alle Università dell'Aquila e di Chieti è consentita la stipulazione, rispettivamente, di n. 45 e n. 75 contratti di nuova istituzione secondo le norme previste dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni nella

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 30 novembre 1973, n. 766. I contratti saranno attribuiti mediante concorsi riservati alle medesime categorie di laureati contemplate dal secondo comma del menzionato articolo 5, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dall'allegata tabella B.

Parimenti, il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nell'allegata tabella A.

Per il funzionamento dell'opera universitaria si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

## Art. 7.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette Università libere, sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle università restando assegnati alla disciplina ed alla sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette Università libere, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca ed alla sede in cui prestano servizio. Tale inquadramento sarà effettuato con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 1° ottobre

1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza. Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I professori incaricati, che siano già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, conservano o possono chiedere la stabilizzazione dell'incarico.

#### Art. 8.

Il personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario di ruolo delle Università libere indicate nell'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla stessa data, ove occorra anche in soprannumero, nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'inquadramento del personale di cui al presente articolo nella rispettiva carriera è effettuato nella qualifica e classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita. Il personale inquadrato conserva l'anzianità maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

A domanda il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

Il personale non di ruolo non insegnante, assunto in data non posteriore al 30 giugno 1975, ed in servizio nelle Università libere di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato e classificato, da quest'ultima data, nelle categorie



di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

La classificazione viene effettuata nelle categorie di cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, previste dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con esclusione dell'età.

In dipendenza delle unità di personale nominato nelle categorie di impiego statale non di ruolo saranno mantenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalla tabella *B* annessa alla presente legge, nei limiti di quelli che residueranno dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 8.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 3, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale che ritenga di aver diritto alla applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 10.

Al personale di ruolo delle due Università libere di cui all'articolo 1 che, per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, i servizi comunque prestati alle dipendenze di una delle predette libere Università, antecedentemente all'inquadramento, sono computati a domanda ai sensi del vigente testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Si applicano, rispettivamente, l'articolo 12 oppure l'articolo 14 del citato testo unico secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione all'assicurazione gene-

rale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi o integrativi di essa.

#### Art. 11.

Gli studenti regolarmente iscritti presso una delle Università libere di cui all'articolo 1 sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa facoltà della rispettiva Università statale.

Gli studi compiuti e gli esami sostenuti dagli studenti iscritti al corso di laurea in statistica funzionante nella libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti sono validi ai fini del proseguimento degli studi e del conseguimento delle lauree presso la stessa Università.

Coloro che abbiano già sostenuto l'esame di laurea in statistica presso il predetto corso di laurea sono tenuti a ripetere l'esame stesso e a discutervi, oltre alla dissertazione di laurea, due argomenti, oggetto di trattazione scritta, relativi a due insegnamenti compresi nel corso o indirizzo di laurea.

#### Art. 12.

Il patrimonio mobile ed immobile delle due suddette Università libere è devoluto, secondo le rispettive sedi, alle due Università statali.

L'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà dei comuni e delle province dell'Aquila, di Chieti e degli enti consorziati è mantenuta per le rispettive sedi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario governativo provvederà alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna delle due Università.

#### Art. 13.

Mediante apposite convenzioni, da stipulare tra ognuna delle menzionate Università ed il consorzio universitario delle rispettive province, e da approvare con decreto del

Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sarà determinato il contributo del consorzio per il funzionamento delle Università.

Ogni convenzione, di cui al precedente comma, avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

#### Art. 14.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

#### Art. 15.

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni è concesso un contributo straordinario di lire 300 milioni per ciascuna Università di cui alla presente legge.

#### Art. 16.

All'onere di lire 600 milioni di cui al precedente articolo ed a quelli valutati, in ragione d'anno, in lire 1.732.438.000 per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 2.800 milioni per contributi di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi alle opere universitarie, contratti quadriennali con laureati e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA A

## UNIVERSITA' DELL'AQUILA

	Posti prof. di ruolo	Posti ass. di ruolo
Facoltà di architettura . . . . .	16	32
Facoltà di ingegneria . . . . .	26	52
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . .	22	44

## UNIVERSITA' « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

	Posti prof. di ruolo	Posti ass. di ruolo
Facoltà di lettere e filosofia . . . . .	23	35
Facoltà di magistero . . . . .	27	40
Facoltà di economia e commercio . . . . .	19	25
Facoltà di lingue e letterature straniere . . . . .	7	10
Facoltà di medicina e chirurgia . . . . .	24	48
Facoltà di giurisprudenza . . . . .	18	27
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali . . . . .	21	35

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

## POSTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DI RUOLO

	Parametro	L'Aquila	Chieti
	—	—	—
Dirigente superiore . . . . .	—	—	1
Primo dirigente . . . . .	—	1	—
<i>Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo</i>			
	530		
	487		
Direttore di divisione aggiunto . . . . .	455	—	1
	426		
	387		
Direttore di sezione . . . . .	307	3	7
Consigliere . . . . .	257		
	190	—	—
<i>Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo</i>			
Segretario capo . . . . .	370	1	1
Segretario principale . . . . .	297		
	255	3	5
Segretario . . . . .	218		
	178	3	5
	160		
<i>Ruolo organico della carriera esecutiva di segreteria</i>			
	245		
	213		
Coadiutore . . . . .	183		
	163	17	20
	133		
	120		

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

	Parametro	L'Aquila	Chieti
	—	—	—
<i>Carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie</i>			
Direttore di ragioneria di 2 <sup>a</sup> classe	307	—	—
Vice direttore di ragioneria . . . .	257 190	1	1
<i>Carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie</i>			
Ragioniere capo . . . . .	370	1	—
Ragioniere principale . . . . .	297 255	1	3
Ragioniere . . . . .	218 178 160	—	3
<i>Ruolo organico della carriera direttiva del personale delle biblioteche</i>			
Bibliotecario di 2 <sup>a</sup> classe . . . .	307	—	—
Bibliotecario . . . . .	257 190	1	1
<i>Ruolo organico della carriera di concetto del personale delle biblioteche</i>			
Aiuto bibliotecario capo . . . . .	370	1	—
Aiuto bibliotecario principale . . .	297 255	3	4
Aiuto bibliotecario . . . . .	218 178 160	—	6

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

	Parametro	L'Aquila	Chieti
<i>Ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati</i>			
	435		
	426		
Tecnico laureato . . . . .	387	8	4
	307		
	257		
	218		
<i>Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori</i>			
Tecnico capo . . . . .	370	6	2
	302		
Tecnico coadiutore . . . . .	260	54	18
	227		
	188		
	160		
<i>Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico</i>			
	245		
	218		
Tecnico . . . . .	188	40	20
	168		
	143		
	128		
<i>Ruolo organico del personale ausiliario</i>			
Bidello, custode, usciere . . .	165	18	24
	143		
	133		